

**D.P.R. 7 giugno 1979, n. 259.**

**Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna concernenti il trasferimento alla Regione dell'E.T.F.A.S. - Ente di sviluppo in Sardegna.**

Publicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 1979, n. 185.

**Articolo 1<sup>1</sup>.**

**Articolo 2**

Alle spese per il funzionamento dell'E.T.F.A.S. - Ente di sviluppo in Sardegna, lo Stato concorre con gli stanziamenti previsti dalla legge 30 aprile 1976, n. 386, ed eventuali successive proroghe ed integrazioni.

Lo Stato si fa carico, comunque, con contributi straordinari da erogare con legge alla Regione autonoma della Sardegna, dell'onere relativo alle spese di funzionamento dell'E.T.F.A.S., con riferimento a quelle effettivamente sostenute dall'ente stesso alla data del 31 dicembre 1978.

---

<sup>1</sup> Sostituisce il primo comma dell'art. 34, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480.